DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1979

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio di un acconto sulle spese effettuate durante il 1978 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(80/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [1], modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni prese dal Regno del Belgio per l'applicazione della direttiva 72/160/CEE sono state oggetto di decisione favorevole da parte della Commissione conformemente all'articolo 9 di detta direttiva ;

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli acconti che possono essere consentiti [3], prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al versamento di un acconto pari al 75 % dell'importo della domanda ;

considerando che la domanda di rimborso relativa alle indennità concesse durante il 1978 concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, presentata dal Regno del Belgio, è completa e valida ; che l'importo totale delle spese dell'anno 1978 ammonta a 4 920 294 FB ; che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a 400 372 FB ;

considerando che il versamento di un acconto per il periodo in questione non pregiudica la decisione finale del contributo del Fondo per detto periodo ; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, effettui il pagamento di un acconto pari al 75 % dell'importo di 400 372 FB, ossia 300 279 FB ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'acconto del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, sulle spese effettuate dal Regno del Belgio nel corso del 1978 per le indennità concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola uttilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, è fissato in 300 279 FB.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(2) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.